

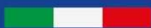


PROVINCIA
DI COSENZA

Stazione Unica Appaltante - SUA.CS
Per conto del COMUNE DI ZUMPANO
Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza
Tel. 0984/814220 – 632 – 393 – 274- 547
sito internet: www.provincia.cs.it - Pec: sua@pec.provincia.cs.it

Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

SCHEMA BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA

– ai sensi dell'art. 60, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. –

“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO S. PASQUALE” – COMUNE DI ZUMPANO (CS)
CIG: 9806644AA1– CUP: C18H22000300006 – Cod. Gara 23SUA032

PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU”

PREMESSE

In esecuzione della determinazione a contrarre dell'AREA TECNICA – **LAVORI PUBBLICI n. 125 del 12/05/2023** del Comune di Zumpano è indetta **procedura aperta ed accelerata**, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. per l'affidamento dei **“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO S. PASQUALE”** da realizzarsi nel Comune di Zumpano, con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e Linee Guida Anac n. 2 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Offerta economicamente più vantaggiosa*”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 e aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018.

La gara verrà espletata dalla SUA.CS della Provincia di Cosenza, avente sede legale in Cosenza alla Piazza XV Marzo, 1 – 87100, giusta **Convenzione** stipulata in data 23 marzo 2023, in modalità telematica (ai sensi dell'art. 58 del Codice) mediante la piattaforma di *e-procurement* (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web: <https://gare.provincia.cs.it>. Si invitano, quindi, i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.

La Stazione Appaltante si avvarrà della cd. “**inversione procedimentale**”, di cui all'art 133, comma 8 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. (applicabile anche ai settori ordinari, ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. 32/2019, conv. con mod.

dalla Legge 55/2019), esaminando le offerte economiche, prima della verifica della documentazione amministrativa. Il controllo sul possesso dei requisiti e sull'assenza dei motivi di esclusione, ex art. 80 del d.lgs 50/2016, avverrà principalmente in capo alla prima in graduatoria di ciascuna gara.

Il presente appalto è finanziato con FONDI PNRR, giusta Delibera di Giunta n. 380 del 17/11/2022, ed è pertanto soggetto a tutte le speciali disposizioni previste per questo tipo di appalti ai sensi del DL n.77/2021 convertito in legge n.108/2021, e, deve rispettare quanto disposto dall'art.17 del regolamento UE n.2020/852 del 18/06/2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH), e la comunicazione alla Commissione UE 2021/C58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio del non arrecare un danno significativo a norma del regolamento su dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Inoltre l'appalto verrà attuato in ottemperanza e in esecuzione del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante ***"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*** e ss.mm.ii., convertito con modifiche con Legge del 29 luglio 2021, n. 108, pertanto trovano applicazione, le disposizioni contenute all'art. 47 D.L. n. 77/2021, convertito con Legge 29.07.2021, n. 108, rubricato "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC", volte a favorire le pari opportunità, generazionali e di genere nonché a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili nell'ambito degli appalti suindicati.

Si richiamano altresì le "Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità del 7.12.2021

L'Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di ZUMPANO (CS) Area Tecnica - Lavori Pubblici
PEC:lavoripubblici.comune.zumpano@asmepec.it.

Il luogo di svolgimento dei lavori è: Comune di ZUMPANO

Il RUP della procedura, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è l'ing. Giuseppe Morelli.

Il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 23, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ed ii., dei lavori di cui trattasi, è stato validato dal RUP, ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, a seguito di verifica effettuata sugli elaborati del progetto esecutivo in questione ed approvato con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 29/03/2023.**

Il presente Bando/Disciplinare, il progetto esecutivo, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico sul portale istituzionale della Provincia all'indirizzo:
<https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Il presente Bando/Disciplinare, il Capitolato Tecnico, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili e scaricabili:

Sul Sito Internet del Comune di Zumpano all'indirizzo <https://www.comune.zumpano.cs.it>;

Sul Portale Appalti della SUA.CS all'indirizzo: <https://gare.provincia.cs.it>;

La procedura, viene inoltre pubblicata in aderenza alle norme di settore:

- Sulla Piattaforma Anac <https://simog.anticorruzione.it/>

- Sul sito del MIT <https://www.serviziocontrattipubblici.it/SCPSA>

Ai fini del presente Bando disciplinare si intende per **"Codice"** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 **"Codice dei contratti pubblici"**, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dalla Legge di conversione 14 Giugno 2019, n. 55 al D.L. 18 Aprile 2019, n. 32, aggiornato e coordinato con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e la Legge 29 luglio 2021, n. 108, e per **"Regolamento"** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 relativamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronicIDentification Authentication and

Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile; -
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti presenti nella sezione Informazioni e Manuali [Guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori - Guida per la presentazione di un'offerta telematica].

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina www.provincia.cs.it dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento indicato nel Menù Informazioni – Istruzioni e Manuali ([Portale_gare_d'appalto/Istruzioni e manuali \(provincia.cs.it\)](http://Portale_gare_d'appalto/Istruzioni_e_manuali(provincia.cs.it))) che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- essere in possesso di una **firma digitale valida**, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta (legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di idonei poteri di firma) rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14; iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (**PEC**);
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (**SPID**) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- essere in possesso delle credenziali (**username e password**) di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario effettuare la registrazione preliminare con la procedura disponibile al menù "Area Riservata" del Portale cliccando sul link "Registrati";
- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella "Guida per la presentazione di un'offerta telematica", reperibile nella sezione "Istruzioni e Manuali" del menù INFORMAZIONI del Portale;
- gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione "Bandi di gara" in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Presenta offerta".

Art. 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto Esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 23 commi 12 del Codice con i contenuti ivi previsti e approvato con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 29/03/2023**, comprensivo di tutti gli elaborati;
- 2) Bando/Disciplinare di gara;
- 3) Istanza di ammissione e relativi allegati;
- 4) DGUE;

- 5) Patto di integrità;
- 6) Schema di Contratto

La documentazione di gara è disponibile sulla Piattaforma disponibile all'indirizzo: <https://gare.provincia.cs.it> sul sito internet: www.provincia.cs.it e, sul profilo della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente" al seguente link <http://www.comune.zumpano.cs.it>.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicate negli stessi siti.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **4 (quattro) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; **avvengono attraverso la Piattaforma.**

Le comunicazioni relative: f) all'aggiudicazione definitiva; g) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; h) alla richiesta di offerta migliorativa; i) al sorteggio di cui all'articolo 21; j) richiesta di sopralluogo (non obbligatorio); k) eventuali rinnovi contrattuali **avvengono utilizzando un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato (Pec) ai sensi del Regolamento eIDAS.**

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, REVISIONE PREZZI

L'appalto è costituito da un unico lotto. L'affidamento dell'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per la Riqualificazione dell'Asilo Nido S. Pasquale del Comune di Zumpano. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni che sono stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad **Euro 448.500,00** (quattrocentoquarantottomilacinquecento euro/00) oltre IVA. L'importo totale comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in **Euro 10.500,00** (diecimilacinquecento euro/00), somme che non sono soggette a ribasso, per un totale di lavori soggetti a **ribasso d'asta di Euro 438.000,00** (Quattrocentotrentottomila euro/00).

Le categorie delle lavorazioni di cui si compone l'intervento

n.	Cat.*	Importo * (euro)	Importo (in cifre)	Perc.
1	OG1	305.934,23	Trecentocinquemilanovecentotrentaquattro,23	68,21%
2	OG11	142.565,77	Centoquarantaduemilacinquecentosessantacinque,77	31,79%

(*) *Comprehensive di costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza*

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato pari ad € **68.993,49**, calcolati sulla base dell'incidenza percentuale di manodopera sulle singole voci di elenco prezzi.

Ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il contratto sarà stipulato **“a misura”**.

I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati nel CSA

Tabella 1 - categorie e gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento:

n.	Descrizione lavori	Cat.*	Class.	Importo* (euro)	Perc.	Preval./Scor p.	Subappaltabili(**)
1	Edifici civili ed industriali	OG1	II	305.934,23	68,21%	Prevalente	50%
2	Impianti Tecnologici	OG11	I	142.565,77	31,79%	Scorporabile	SI (100%)
Importo totale a base di gara				448.500,00	100%		

(*) *Comprehensive di costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza*

(**) *Si applica la disciplina di cui all'art. 105 del Codice, come modificato dall'art. 49 del DL n. 77/2021 (cd. Sostegni-bis), convertito nella Legge n. 108/2021, e come specificato al punto 8) del disciplinare di gara.*

OG11: Obbligo di qualificazione o RTI - SIOS MAGGIORE 10%.

N.B. La categoria scorporabile OG11, poiché rientra tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (SIOS) come da regolamento di cui al D.M. 10 novembre 2016, n. 248, adottato ai sensi dell'art. 89, comma 11, d.lgs. 50/2016) è categoria a qualificazione obbligatoria eseguibile interamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione (>10%: Attestazione SOA). Gli operatori economici che non siano in possesso della relativa qualificazione (SOA) dovranno obbligatoriamente costituire un R.T.I. di tipo verticale.

In alternativa si può ricorrere al subappalto ad operatore economico qualificato, cd. “qualificazione obbligatoria”, anche integralmente, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, come modificato dall'art. 49 del DL n. 77/2021 (cd. Sostegni-bis), convertito nella Legge n. 108/2021, purché se ne faccia espressa dichiarazione o menzione nel DGUE, e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016 in combinato disposto con l'art. 1, comma 2 del D.M. 248/2016, per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS21, non è ammesso l'avvalimento.

L'appalto è finanziato con i fondi del PNRR. L'intervento rientra tra quelli ricompresi nella "Scheda 2 – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali" della "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)". PNRR - NEXT GENERATION EU - Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3.

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

L'Ente si riserva la facoltà di avvio anticipato del contratto, ai sensi dell'art. 32 c. 13 del D.Lgs. 50/2016.

3.1 DURATA

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori oggetto di appalto è stabilito in giorni **334**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori all'Appaltatore da parte della Direzione Lavori.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art.106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo "Disposizioni generali relative ai prezzi e clausole di revisione" del CSA.

3.3 CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI

Come disposto dall'art. 29 del Decreto Legge del 27/01/2022 n. 4 (cd. "Sostegni-ter"), convertito in Legge n. 25 del 28/03/2022, con modificazioni, e **fino al 31 dicembre 2023**, *"in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al **cinque per cento** rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il **cinque per cento** e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7"*.

L'eventuale revisione dei prezzi di contratto potrà essere riconosciuta una sola volta per ciascuna annualità e nei contratti di durata superiore all'anno, solo a seguito di: specifica istruttoria avviata dall'appaltatore nei termini di cui all'art 29 comma 4 del DL N. 4/2022 (a pena di decadenza) ed approvata dal RUP (sentito il DL ed il collaudatore qualora nominato); che abbia ad oggetto esclusivamente i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo crono programma ed infine comprovi l'effettiva maggiore onerosità con adeguata documentazione.

ART. 4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di

organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. (Il riferito agli operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui all'art. 186-bis d.r. 267/1942 deve essere inteso alla norma (art. 186 bis) come novellata **dall'art.2, l. 55/2019**).

Nelle ipotesi di cui all'art. 48 del Codice ai fini della partecipazione non è indispensabile la costituzione con atto formale ma è sufficiente che nella domanda, sottoscritta da tutte le imprese interessate, venga espressa la volontà di costituire il Raggruppamento o il Consorzio. È espressamente richiesto che l'atto costitutivo, ovvero l'impegno a costituirsi in Raggruppamento o in Consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, riporti:

- a) l'indicazione dell'impresa che tra esse assumerà la veste di Mandataria-Capogruppo;
- b) la suddivisione percentuale tra le associate/associande e componenti dei Consorzi ordinari degli oneri esecutivi delle opere in caso di aggiudicazione, per ogni singola categoria indicata nel bando di gara. La quota assunta da ciascuna associata o componente del Consorzio ordinario non potrà essere superiore alla potenzialità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica-organizzativa della stessa, secondo le indicazioni dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010;
- c) ove sia previsto il ricorso al comma 5 dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 (**impresa cooptata**), tale circostanza dovrà espressamente risultare dallo stesso atto costitutivo/d'impegno.

Art. 5 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'**articolo 80 del Codice**. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità, ivi allegato, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

5.1 DISPOSIZIONI PER FAVORIRE PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE E GENERAZIONALI, NONCHÉ DI INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Trattandosi di interventi a valere su fondi "PNRR", trovano applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 D.L. n.77/2021, convertito con Legge 29/07/2021, n. 108, rubricato "*Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC*" e successive Linee Guida adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunità in data 7 dicembre 2021 (pubblicato nella G.U. n. 309 del 30.12.2021), volte a favorire le pari opportunità, generazionali e di genere nonché a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili nell'ambito degli appalti suindicati.

Pertanto, ai fini della partecipazione alla presente procedura, all'operatore economico è richiesto l'impegno, in relazione al numero dei propri dipendenti, di produrre in sede di offerta, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, ed in particolare:

- a1) **gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti**, ai sensi dell'articolo 46 del D.lgs. n.198/2006, alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, devono produrre al momento della presentazione dell'offerta, **pena esclusione**, copia dell'ultimo rapporto, con attestazione della sua conformità a quello

eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. **Tale condizione è assolta allegando apposito rapporto nella Busta A.**

a2) **gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore o pari a 50**, si impegnano a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla stazione appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del contratto. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali riportate successivamente, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici;

a3) **gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15**, si impegnano, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto quanto segue:

- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 o la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

La violazione anche di uno solo di tali obblighi comporta l'applicazione delle penali che saranno stabilite dalla Amministrazione nel contratto.

Si precisa che, il requisito di cui sopra, deve essere soddisfatto in caso di partecipazione in forma associata, in relazione alla situazione in cui ciascuna impresa versa rispetto a quanto prescritto dalle lettere a1), a2) e a3) del requisito, da:

1. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande (del Consorzio ordinario) o GEIE;
2. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
3. dal Consorzio (di cui alle lett. b) e c) del comma 2 art 45 del Codice) e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
4. **Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma. 4 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, trattandosi di opera finanziata dai fondi del PNRR, l'operatore economico dovrà indicare, per l'esecuzione del contratto del servizio o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, il numero di lavoratori da destinare all'impiego della commessa in questione; qualora, lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto, fosse necessario effettuare delle nuove assunzioni, l'operatore medesimo si impegna a rispettare l'obbligo di assumere almeno il 30% di dette nuove assunzioni da destinarsi all'occupazione di giovani con età inferiore a 36 anni e all'occupazione femminile (al fine di calcolare tale quota del 30% vedasi il Decreto 7 dicembre 2021 di adozione delle linee guida).**

Il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 47 comma 4, in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione della penale nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al massimo del 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Per quanto riguarda le modalità di applicazione, la verifica e il monitoraggio delle suddette quote percentuali si rimanda a quanto stabilito dalla norma stessa (comma 4, art. 47, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108) ed in particolare dalle linee guida adottate con D.P.C.M. – Dipartimento per le pari opportunità - del 7 dicembre 2022 (pubblicato nella G.U. n.309 del 30.12.2021).

5) Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021

Altre disposizioni generali sul PNRR

L'affidatario dovrà rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea perseguendo gli obiettivi fissati ed il rispetto del DNSH.

Art. 6 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario, comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 della Delibera Anac n. 464 del 27 luglio 2022, avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della citata delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNC gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (Fvoe)**;

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'articolo 9, comma 2, della delibera n. 464/2022 stabilisce che, in via transitoria, con riferimento all'acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE, le stazioni appaltanti provvedono secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Sempre in via transitoria, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli operatori economici.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

- **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ EC. E FINANZIARIA E di CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (**SOA**) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 83, comma 2 e 216, comma 14 del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, per come specificato all'art. 3, tab. n. 1, del presente bando/disciplinare di gara e come nel seguito indicato:

Categoria	classifica
<i>OG1</i>	<i>II</i>
<i>OG11</i>	<i>I</i>

La comprova del requisito è fornita mediante l'adeguata attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità. La stazione appaltante procederà a verificare il possesso della predetta attestazione mediante autonoma consultazione dell'apposita banca dati ANAC;

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- a.** da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b.** da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo SA nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I concorrenti sopra indicati devono altresì possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi con le precisazioni di seguito indicate:

a) Ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti, **pena esclusione**, dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

b) Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti, **pena esclusione**, dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola;

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che esegue le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Art. 7 AVVALIMENTO

(nel caso di avvalimento compilare il Mod. A.5 – e Parte II sezione C del DGUE)

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui al punto 6.2 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Stante il divieto di avvalimento ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice per le opere di cui al DM 10 novembre 2016 n. 248 tra le quali è ricompresa la categoria OG 11, si specifica, che per la predetta categoria non è ammesso l'avvalimento.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli, presentando un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A **pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla singola gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro i giorni indicati, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 8 SUBAPPALTO

Si applica la disciplina di cui all'art.105, come modificato dall'art. 49 del DL n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, ribadendo che, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. **Il concorrente, pertanto, deve necessariamente eseguire in proprio le lavorazioni di cui alla categoria prevalente in misura pari o superiore al 50% delle lavorazioni stesse.**

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. c), il concorrente indica all'atto dell'offerta, le parti di lavoro che intende subappaltare o concedere in cottimo: **nel caso di ricorso al subappalto l'operatore economico deve sempre indicare nel DGUE, parte II, sezione D) o nella domanda di partecipazione alla gara le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.**

Si precisa che, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del codice, l'affidatario, prima dell'inizio della prestazione, dovrà comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Qualora all'interno dei predetti sub-contratti, che non sono subappalti, rientrino prestazioni di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, il sub-contraente dovrà essere iscritto negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 della citata legge 190/2012.

Analogamente anche per i subappalti che hanno ad oggetto le attività di cui all'art 1 comma 53 della legge 190/2012 sarà richiesta idonea iscrizione nelle white list da parte del subappaltatore.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 136 del 2010, nei contratti di subappalto e/o subcontratto tra appaltatore e subappaltatore e fatto obbligo di inserire, **a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto e/o subcontratto**, un'apposita clausola con la quale ciascuno (appaltatore e subappaltatore) assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

a) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 8.970,00**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice in tema di riduzioni. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui al primo periodo del comma 7, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese la riduzione è riconosciuta secondo quanto indicato dall'Autorità con determinazione n. 44 del 27/09/2000 e deliberazione n. 408 del 06/12/2001:

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, e di aggregazioni di imprese di rete con organo SA e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la/e predetta/e certificazione/i sia/siano posseduta/e dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

La garanzia, **pena esclusione**, deve avere una validità non inferiore a **180 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. Sarà ritenuta valida la dicitura “validità di almeno 180 giorni e comunque non inferiore alla durata maggiore prevista dal bando di gara”.

Ai sensi dell'art. 93, commi 5 e 6 del Codice, la garanzia deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la stessa su richiesta della stazione appaltante nel caso non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva e non sia stato ancora stipulato il contratto e **prevedere espressamente** (art. 93 co. 4 del Codice):

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del codice civile;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della cauzione definitiva. La garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del Codice, **(comma così sostituito dall'art. 29, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022)** *“La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.”*

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-onlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*”;
- avere validità per *almeno 180* giornid al termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

1. documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
2. copia informatica di documento analogico (**scansione di documento cartaceo**) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a) tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell’aggregazione di rete;
- b) consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, dello stesso Decreto, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice e corredata da autentica notarile che accerti l'identità e i poteri di firma del soggetto firmatario della polizza stessa. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
- la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice.

Art. 10 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso l'area interessata dai lavori è **obbligatorio**. E' possibile effettuarlo nei giorni: lunedì – martedì – mercoledì – giovedì (ore 08.30/13.30).

Art. 11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo per un importo **pari ad € 33,00**, previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 *Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023* pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-622-del-20-dicembre-2022>.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara per la quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Art. 12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta [ove richiesto aggiungere e la documentazione] deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 31/05/2023** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel manuale di funzionamento *tecnico presente in piattaforma a disposizione degli utenti*, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

BUSTA “A” – **Documentazione amministrativa**;

BUSTA “B” – **Offerta tecnica** ;

BUSTA “C” – **Offerta economica**.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica a video e all'indirizzo PEC registrato sulla piattaforma del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni integrative al DGUE sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per *almeno 180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Art. 13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE e/o dichiarazioni integrative o sostitutive, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

in caso di procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 5 del presente bando.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a diecigiorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 14 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura (Mod. A.1_*domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative*);
- 2) DGUE;
- 3) dichiarazione integrativa (Mod. A.2_*soggetti di cui al comma 3, art. 80 del Codice*);
- 4) garanzia provvisoria e (eventuale) dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 6) PASSoe;
- 7) Patto Integrità (Mod. A.3)
- 8) documentazione in caso di avvalimento (Mod. A.5_*dichiarazioni ausiliaria*) e contratto di avvalimento;
- 9) documentazione per i soggetti associati (Mod A.4);
- 10) dichiarazione assenza conflitti interesse PNRR (Mod. A.7)
- 11) *copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).*
- 12) Attestato di sopralluogo rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune (**obbligatorio e causa di esclusione**).

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione, in bollo, è redatta utilizzando preferibilmente il *Mod. A.1 domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative* predisposto dalla Stazione Appaltante - con le quali il concorrente rende le dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Nel modello predisposto dalla stazione appaltante sono contenute anche le dichiarazioni integrative relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice che non sono presenti nel DGUE (di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice);

Qualora la domanda sia firmata da procuratore speciale e necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., all'interno della domanda stessa, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

In caso di società amministrate da piucoamministratori con firma congiunta, la domanda va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; **qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.**

Nella domanda di partecipazione [o in alternativa, nella dichiarazione integrativa] il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

Per le procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza:

- **Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;**
- **di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;**
- **di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;**
- **di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.;**
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, reperibile sul profilo di committente sezione "Amministrazione Trasparente" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al Patto di Integrità, allegato alla documentazione di gara, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- ***[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]*** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- ***[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]*** il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione dei luoghi;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione e di essere consapevole che l'Autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il documento attestante il versamento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice

che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (**utilizzare eventualmente il Modello A.2 allegato**).

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte DIGITALMENTE ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta **imposta del valore di € 16,00** viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il DGUE a firma dell'ausiliaria;
2. la dichiarazione di avvalimento (utilizzando preferibilmente il mod. A.4_dichiarazioni ausiliaria);
3. il contratto di avvalimento;
4. il PASSOE dell'ausiliaria.

14.5 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;

Nel caso di concorrenti plurimi il PASSOE deve essere firmato congiuntamente dalla mandataria/capofila e da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie.

Si precisa che, lo stesso qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, **a pena di esclusione dalla gara.**

- **documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA** con allegata dichiarazione di impegno, nei soli casi previsti dalla legge, di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

N.B. la suddetta polizza dovrà essere intestata al comune di Zumpano (e non alla SUA_Provincia di Cosenza).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo d'imprese, la cauzione deve riportare il nominativo di tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento;

- **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

- **PATTO DI INTEGRITÀ** allegato (**Mod. A.3**) (di cui all'art. 1, comma 17, della l. 190/2012).

Si precisa che il Patto di integrità deve essere reso:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d'impresa di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici;

- [in caso di concordato con continuità aziendale] relazione di cui all'art.186-bis del RD 267/42, come novellato dall'art. 2, l. 55/2019, rilasciata da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato decreto.

- **Attestazione del pagamento dell'imposta di bollo**, pari ad € 16,00. A tal fine l'operatore economico potrà procedere **alternativamente**:

- **mediante il pagamento tramite il modello F23** dell'Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate [Home – Schede – Pagamenti – F23 - Come versare]

Per chi scelga di pagare l'imposta di bollo tramite il modello F23 sarà possibile utilizzare il modello caricato nella piattaforma telematica in formato pdf editabile e posto tra i documenti a base di gara.

Oppure

- **acquistando contrassegno di Euro 16,00 e producendo una dichiarazione di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo**, caricarla nella piattaforma telematica tra i documenti a base di gara, debitamente annullato e con dichiarazione relativa all'istanza per la gara a cui si partecipa; in questo caso necessita di sottoscrizione digitale.

- **(in caso di sottoscrizione del procuratore)** copia conforme all'originale della procura "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura";

14.6 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Avvertenze: Con riferimento alla fase di registrazione al portale di *e-procurement*, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

In caso di concorrenti riuniti, o che intendono riunirsi, la documentazione prescritta dal presente bando per il concorrente partecipante deve essere prodotta per ciascuna di esse anche dagli altri operatori, fatta eccezione per la cauzione provvisoria.

In caso di presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui agli art. 47 e 48 del codice, non ancora costituiti, l'offerta stessa deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nonché la percentuale di quota di partecipazione degli stessi nel raggruppamento

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

-in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) **le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.**

Art.15 CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA “B” OFFERTA TECNICA

In sede di offerta sono ammesse proposte migliorative del progetto a base di appalto, con le modalità di seguito indicate. Ciò non comporta e non può comportare alcun maggiore onere a carico del Committente o variazione di prezzo rispetto a quello riportato nell'offerta economica, in quanto il ribasso offerto sull'importo a base d'asta deve tenere conto anche di tutte le migliorie indicate nell'offerta economica.

L'offerta tecnica è deputata a permettere la valutazione della fattibilità delle proposte migliorative dell'operatore economico che partecipa alla gara, nonché il riconoscimento dei vantaggi derivanti da queste mediante il raffronto di tali proposte con le scelte del progetto esecutivo a base di gara.

L'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, deve essere completa e incondizionata, nonché redatta in lingua italiana, fatte salve le espressioni tecniche e commerciali in lingua straniera entrate nel linguaggio corrente.

L'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, deve essere priva di qualsivoglia indicazione diretta ed essenziale di carattere strettamente economico, ovvero di riferimenti in relazione alle tempistiche di completamento dell'opera, che possa in qualunque modo anticipare quanto proposto nell'offerta economica.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) **Relazione tecnica**, per ogni elemento di valutazione;
- b) **Elaborati grafici/Allegati esplicativi/schede tecniche**;
- c) **Computo metrico non estimativo**, riportante le quantità delle opere del progetto esecutivo integrato dalle opere migliorative.

La relazione tecnica contiene una proposta tecnico-organizzativa **comprendente la descrizione per ogni elemento di valutazione**, atti a definire compiutamente l'offerta: caratteristiche tecniche dei prodotti, modalità di posa in opera, quantificazione e vantaggi; per la relazione tecnica viene fissato il limite massimo di **n. 50 pagine in formato A4** con carattere minimo **Verdana 12 interlinea singola**.

Non vengono invece posti limiti di numero agli allegati esplicativi o alle raccolte di schede tecniche (in formato A4), che il proponente riterrà di portare a riprova di quanto esposto nelle suddette relazioni tecniche.

Per una migliore definizione dell'offerta tecnica sono richiesti, **oltre alla relazione tecnica, elaborati grafici, allegati/schede tecniche, la redazione di un computo metrico non estimativo, riportante le quantità delle opere del progetto esecutivo integrato dalle opere migliorative**.

Per gli elaborati grafici viene fissato il limite massimo di **n. 20 tavole** formato non superiore al formato A3 contenenti piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi, foto rendering - foto inserimenti e quant'altro ritenuto utile per illustrare al meglio la proposta migliorativa.

Il computo metrico, la relazione tecnica e le tavole grafiche illustrative dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico.

La qualità dei materiali, dei componenti e le modalità di esecuzione devono essere rispondenti a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto del progetto esecutivo, a tutte le prescrizioni previste nel contratto di appalto e alle vigenti Leggi, Norme e Normative.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

Le varianti progettuali migliorative, comunque collegate all'oggetto dell'appalto, possono essere introdotte in sede di offerta interessando gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara e costituendo precisazioni, integrazioni e migliorie finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, rispettando i requisiti minimi prescritti previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016.

Le proposte migliorative, successivamente all'aggiudicazione, a cura e spese dell'impresa aggiudicataria, dovranno essere corredate della progettazione esecutiva architettonica, strutturale ed impiantistica e di ogni altra autorizzazione da parte di amministrazioni ed enti sovra-comunali.

Si precisa, inoltre, che:

- nessun onere di progettazione, allaccio e funzionamento o di qualunque altro costo verrà riconosciuto ai concorrenti per le proposte da loro presentate, svincolando l'amministrazione da eventuali richieste economiche;
- le varianti migliorative e le integrazioni tecniche, fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell'opera, dovranno essere finalizzate a migliorare la manutenzione, durabilità, sostituibilità, compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita, dei materiali e dei componenti, e, quindi, finalizzate ad ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione.

Si avverte che la documentazione che compone l'offerta tecnica non deve contenere indicazioni economiche atte ad anticipare il prezzo offerto dal concorrente o, comunque, a consentirne preventivamente la ricostruzione.

La documentazione, allegata all'offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente con le stesse modalità previste per l'offerta tecnica: in caso di difformità alla suddetta disposizione, la documentazione non sottoscritta non sarà valutata e – se prevista necessariamente a pena di esclusione determinerà l'esclusione del concorrente.

Nell'ipotesi di segreti tecnici o commerciali, gli operatori concorrenti devono allegare apposita dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, relativa alle parti dell'offerta che si ritiene debbano essere sottratte all'accesso, fatto salvo quanto previsto all'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. In mancanza l'intera offerta sarà considerata integralmente accessibile. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006.

Art.16 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “C - OFFERTA ECONOMICA”

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità descritte nel manuale “Guida per la presentazione di un'offerta telematica” presente al seguente link https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf.

La busta “B – Offerta economica”, contiene, **a pena di esclusione:**

-l'offerta economica presentata sul portale mediante l'inserimento del ribasso offerto e upload del documento generato automaticamente dalla piattaforma;

La piattaforma genera automaticamente per ogni singola gara il “Documento d'offerta” in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step richiesti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload del “Documento d'offerta” **debitamente firmato digitalmente** da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del “Documento d'offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nel manuale di utilizzo “*Presentazione offerte telematiche*” al paragrafo 4.4. e successivi sub (In caso di raggruppamento si veda il paragrafo 4.4.1.1.1).

Il ribasso deve essere formulato con un numero massimo di cifre decimali pari a 3 (tre), le cifre oltre la terza cifra decimale non verranno prese in considerazione e non si procederà a nessun arrotondamento.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il concorrente nell'offerta economica deve indicare, **a pena esclusione:**

1. i propri costi aziendali¹ concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto);

2. i propri costi della manodopera, determinati in base alla reale capacità organizzativa d'impresa nell'ambito del presente appalto.

N.B. Il costo della manodopera , ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 10, e 97, comma 7, lett. d) del Codice, sarà, unitamente alle tabelle ministeriali di cui all'art. 23, comma 16, il dato di riferimento e di misura, per accertare la congruità o meno dell'offerta presentata. Lo stesso sarà comunque, in ogni caso, oggetto di verifica per il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) sopra citato.

Ai sensi dell'art.48 co. 8 del Codice, l'offerta economica in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario va sottoscritta, **a pena esclusione**, da tutti i componenti e qualora sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica, ivi compresi gli allegati, va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare al termine del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (buste amministrativa ed economica), entro il termine perentorio di scadenza.

Art.17.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

¹Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze

TABELLA A – OFFERTA TECNICA			
CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB PESI	PESO
A	INTERVENTI MIGLIORATIVI PROGETTUALI		
A1	Proposte migliorative atte a garantire il miglioramento energetico e funzionale dell'edificio, con particolare riguardo a: - isolamento dell'estradosso del solaio di copertura, nonché trattamento e smaltimento dei materiali di risulta costituenti la copertura esistente; - infissi.		30
A2	Proposte migliorative atte a garantire il miglioramento funzionale, estetico e di sicurezza delle aree esterne al fabbricato con particolare riguardo a: - arredi esterni che migliorino l'aspetto ludico e funzionale delle aree antistanti l'ingresso, oltre che la creazione di aree di interazione fra insegnanti e bambini; - illuminazione esterna; - impianto di videosorveglianza e antintrusione; - realizzazione riserva idrica interrata (di capacità non inferiore a 18.000 litri) con locale/gruppo pompaggio e idrante esterno; - misure antincendio, rilevazione di fumo, calore, gas, incendio; - ripristino muretti di recinzione e opere in ferro.		30
A3	Proposte migliorative atte a garantire il miglioramento funzionale, tecnico e di sicurezza delle aree interne al fabbricato con particolare riguardo a: - arredi interni che migliorino l'aspetto ludico e funzionale delle aree destinate ad attività; - illuminazione interna; - finiture interne; - elettrodomestici esclusivamente con alimentazione elettrica		30
TOTALE			90

Le proposte dovranno essere conformi ai DNSH e Criteri Ambientali Minimi relativi alle specifiche categorie di lavori.

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico. Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **40 punti**.

[Nel caso in cui sia prevista una riparametrazione dei punteggi tecnici] Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 17.4.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo: *attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario*.

Pertanto, a ciascun concorrente ammesso alla gara viene assegnato, rispetto ai criteri A1.1), A1.2), A1.3), un “coefficiente della prestazione dell’offerta”, denominato “Vai”, variabile da zero (0) a uno (1). Una volta che ciascun commissario abbia attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per il singolo criterio, la commissione calcola la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore al coefficiente più elevato; di conseguenza gli altri coefficienti vengono riparametrati proporzionalmente.

La valutazione dei criteri A1, A2, A3, viene ottenuta secondo i valori indicati nella tabella seguente “Coefficiente di prestazione dell’offerta “Vai” relativa ad ogni singolo criterio”:

Giudizio	Coefficiente
PROPOSTA OTTIMA	0,751 – 1,00
PROPOSTA BUONA	0,501 – 0,75
PROPOSTA ADEGUATA	0,301 – 0,50
PROPOSTA SUFFICIENTE	0,101 – 0,30
PROPOSTA NON ATTINENTE O INADEGUATA	0,01 – 0,10
PROPOSTA ASSENTE	0,00

Una volta ottenuta la valutazione dei criteri A1, A2, A3, si procederà ad ottenere il valore complessivo del criterio A) attraverso la sommatoria delle valutazioni ottenute dai suddetti criteri.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula “bilineare”** :

$$\begin{cases} C_i = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right) A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$X = 0,80$

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente **metodo aggregativo compensatore** - secondo quanto indicato nelle Linee guida dell’ANAC n. 2/2016, paragrafo VI.

A ciascun candidato, il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [n = numero di criteri di valutazione]

I riparametrazione. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Art. 18 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata secondo le previsioni dell'art. 77 comma 3 del Codice.

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri nominati dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza così per come previsto dalla normativa e dal regolamento di funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

Le eventuali proposte di esclusione contenute nei verbali delle sedute di gare, verranno opportunamente trasmessi al RUP per i successivi adempimenti di competenza dello stesso (provvedimenti di esclusione).

ART. 19 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA .

La prima seduta ha luogo il **giorno 01/06/2023, alle ore 10.00.**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno due giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

Gli Operatori Economici interessati, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, possono prendere evidenza delle risultanze dei lavori della stazione appaltante, attraverso l'Area Personale della Piattaforma di *e-procurement*, visualizzando le singole fasi di gara.

Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/21, la pubblicità delle sedute è garantita:

attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite piattaforma, al termine della stessa, oppure entro il successivo giorno.

La Stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta **inversione procedimentale di cui all'art. 133 comma 8 del Codice**, prevista fino al 30 giugno 2023, in virtù dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 32/19, convertito in legge n. 55/19 come modificato dal decreto legge n. 76/20 e dal decreto legge n. 77/21, pertanto la

Commissione di gara, nella prima seduta pubblica di gara, salvo posticipo, procederà direttamente all'apertura delle offerte tecniche dei concorrenti al fine di verificarne la conformità a quanto richiesto al precedente punto 15. In una o più sedute riservate si procederà alla valutazione delle offerte.

In seduta pubblica, la Commissione procederà alla comunicazione dei punteggi attribuiti relativi alle offerte tecniche ammesse e alla conseguente apertura della Busta C – Offerta Economica, per poi procedere all'attribuzione del punteggio complessivo.

La verifica della documentazione amministrativa avverrà principalmente in capo all'operatore economico classificatosi al primo posto della graduatoria.

Si precisa che qualora in relazione al numero delle offerte presentate e/o all'attuazione del "soccorso istruttorio", non risultasse possibile completare tutte le procedure di gara nella giornata sopraindicata, le operazioni di gara verranno riprese il giorno successivo, fatte salve eventuali diverse individuazioni di date/ore. In tal caso si procederà a inserire una o più apposite comunicazioni sulla piattaforma nell'area dedicata alla gara di cui trattasi.

Il Comune si riserva la facoltà: (i) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, (ii) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, (iii) di sospendere, revocare, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente, (iv) di annullare o revocare in autotutela l'aggiudicazione, anche definitiva, della gara.

ART. 20 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procede all'apertura esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *[RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio]* i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

ART. 21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In caso di verifica dell'anomalia, ai sensi dell'art. 97 del Codice, la stazione appaltante richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni.

La verifica della congruità delle offerte è effettuata dal Responsabile del procedimento dell'Ente per conto del quale viene espletata la gara, che, nel caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, potrà avvalersi di commissione nominata ad hoc.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La stazione appaltante, nel caso dalla verifica si accerti, ai sensi dell'art. 97, comma 5, del Codice, che l'offerta è anormalmente bassa, procede ad escluderla dalla gara.

La stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica di più offerte anomale contemporaneamente.

Qualora il RUP voglia valutare la congruità, ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del codice, in presenza di elementi specifici che facciano sospettare dell'affidabilità di un'offerta, attiverà, con l'eventuale supporto di una commissione, - ai sensi di quanto disposto dalle Linee guida n. 3 di attuazione del Codice recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" - la procedura per la verifica di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del Codice.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo.

ART. 23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante (il Comune) procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FCVOE.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. art. 97, comma 5, lett. d).

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro *60 giorni*, dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante".

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le seguenti modalità: bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria Banca d'Italia intestato al Comune di Zumpano. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a circa € 1.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 24 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 25 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE]

per le procedure di gara afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indicare le seguenti condizioni di esecuzione]

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

ART. 26 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante*.

ART. 27 ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016, l'accesso agli atti è differito:

A) in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

B) in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione;

C) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016 sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

ART. 28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. di Catanzaro.

ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali inerenti al procedimento instaurato da questo bando saranno trattati ai sensi degli artt.5 e 13 del Reg. (UE) 2016/679, e pertanto, il trattamento dei dati personali risponderà ai principi di liceità, correttezza e

trasparenza e sarà finalizzato esclusivamente all'espletamento della presente procedura, e quindi per fini di natura istituzionale, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente necessari per perseguire tali finalità.

I dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

I dati personali saranno trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Reg. (UE)2016/679.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Zumpano.

ALTRE INFORMAZIONI:

Qualunque richiesta di informazioni in merito alla presente procedura può essere formulata al RUP dei lavori, **Ing. Giuseppe Morelli**, e alla Responsabile per la presente procedura di gara per la SUA_CS: **Ing. Albina Marasco** tel. 0984/814528 mail: amarasco@provincia.cs.it ;

Zumpano, li

IL DIRIGENTE

(documento firmato digitalmente)